

## REGIONE SICILIA

### DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 15 dicembre 2009, n. 12

Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione. (GU n. 44 del 6-11-2010 )

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sicilia n. 59 del 21 dicembre 2009)

#### IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20, ed in particolare il suo articolo 11;

Visto il contratto collettivo regionale di lavoro del personale con qualifica dirigenziale della Regione siciliana, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 31 del 13 luglio 2007;

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante «Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione»;

Vista la nota presidenziale n. 7497 del 5 novembre 2009, con la quale il Presidente della Regione siciliana ha chiesto il parere sullo schema di regolamento di attuazione dell'art. 10, comma 3, della sopracitata legge regionale n. 19/2008 al Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, ai sensi dell'art. 17, commi 25 e 27, della legge n. 127/1997 e dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo n. 373/2003;

Visto il parere n. 457/09 reso nell'adunanza del 24 novembre 2009 dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana - Sezione consultiva;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 503 del 4 dicembre 2009;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina le funzioni ed i compiti dei Dipartimenti regionali di cui all'articolo 8 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e l'articolazione delle relative strutture intermedie, nel limite massimo di cui all'articolo 11 della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20, provvedendo altresì a individuare i principi e le modalità per il trasferimento dei compiti e delle funzioni, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 10 della stessa legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19.

2. Per l'effetto, il regolamento stesso ridefinisce, in fase di prima applicazione, gli ambiti organizzativi e gestionali finalizzati all'avvio della nuova organizzazione dell'Amministrazione regionale, definendo altresì idonee misure transitorie, atte ad evitare, in tale fase, soluzioni di continuità nell'esercizio delle attività dell'Amministrazione regionale.

## Art. 2

### Dipartimenti della Presidenza della Regione e degli Assessorati regionali

1. I Dipartimenti regionali della Presidenza della Regione e degli Assessorati regionali, nell'ambito delle attribuzioni di cui all'articolo 7 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, curano le materie sotto elencate. I relativi compiti e funzioni sono specificati all'allegato 1 del presente regolamento, unitamente alla distribuzione degli stessi tra le strutture intermedie, distinte in aree e servizi. Il Presidente della Regione puo' delegare agli Assessori regionali, in coerenza con le rispettive attribuzioni, la trattazione di singoli affari o di blocchi di materie attribuiti ai Dipartimenti regionali della protezione civile, della programmazione ed al Dipartimento regionale di Bruxelles e degli affari extraregionali.

#### A) Presidenza della Regione

Segreteria generale: Organizzazione amministrativa generale. Direttive generali per lo svolgimento dell'azione amministrativa regionale e relativo coordinamento. Vigilanza sull'attuazione delle deliberazioni della Giunta regionale. Attivita' inerenti all'esercizio dei poteri previsti dalle lettere o) e p) dell'articolo 2 della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28, e successive modifiche ed integrazioni. Collaborazione all'attivita' del Presidente per quanto concerne l'esercizio delle funzioni indicate nella lettera q) del richiamato articolo 2. Ordinamento della comunicazione. Funzione di soprintendenza di Palazzo d'Orleans e dei siti presidenziali.

Ufficio legislativo e legale: Consulenza e assistenza legislativa e patrocinio legale. Ricorsi straordinari. Gazzetta ufficiale. Raccolta delle leggi, dei regolamenti e dei decreti presidenziali relativi ad atti di governo.

Dipartimento regionale della protezione civile: Coordinamento della protezione civile regionale e dei servizi meteorologici.

Dipartimento regionale della programmazione: Programmazione e coordinamento e di tutti i fondi extraregionali- gestione del Documento Unico di Programmazione.

Dipartimento regionale di Bruxelles e degli affari extraregionali: rapporti con gli organi centrali dello Stato e di altri enti pubblici nazionali e con le istituzioni dell'Unione europea.

#### B) Assessorato regionale delle attivita' produttive

Dipartimento regionale delle attivita' produttive: Industria. Cooperazione, escluse le attivita' delle cooperative edilizie. Commercio, mostre, fiere, mercati. Artigianato. Commercio con l'estero, attivita' promozionali all'estero e internazionalizzazione delle imprese. Vigilanza sugli enti di settore e sulle cooperative. Aiuti alle imprese. Autorizzazione e vigilanza sulle attivita' ricettive. Ricerca applicata ed innovazione dei processi produttivi.

#### C) Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identita' siciliana

Dipartimento regionale dei beni culturali e della identita' siciliana: Patrimonio archeologico, architettonico, archivistico, bibliotecario, etnoantropologico e storico-artistico. Tutela dei beni paesaggistici, naturali e naturalistici. Attivita' di promozione e valorizzazione delle tradizioni e dell'identita' siciliana.

#### D) Assessorato regionale dell'economia

Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro - Ragioneria generale della Regione: bilancio. Documenti contabili e finanziari. Documento di programmazione economico-finanziaria. Tesoro. Vigilanza enti regionali. Coordinamento finanza pubblica. Ufficio di statistica della Regione. Controlli interni all'Amministrazione regionale di regolarita' amministrativo-contabile. Partecipazioni regionali.

Liquidazione enti economici. Demanio e patrimonio immobiliare regionale.

Dipartimento regionale delle finanze e del credito: Rapporti finanziari Stato-Regione. Entrate e riscossioni. Credito regionale. Risparmio.

E) Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilita'

Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti: Servizi di pubblica utilita' di interesse regionale: acqua e rifiuti. Vigilanza nelle materie di competenza.

Dipartimento regionale dell'energia: energia e fonti energetiche. Miniere, attivita' estrattive. Cave, torbiere e saline. Vigilanza enti di settore.

F) Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro

Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali: Programmazione, funzionamento e qualita' del sistema integrato dei servizi e degli interventi socio-assistenziali e socio-sanitari. Promozione e sostegno delle famiglie. Promozione e sostegno del terzo settore. Inclusione sociale. Vigilanza e controllo sulle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza. Servizio civile. Diritti civili. Interventi per l'immigrazione. Pari opportunita'.

Dipartimento regionale del lavoro: Lavoro. Attivita' ispettive e di vigilanza sul lavoro. emigrazione ed immigrazione. Cantieri di lavoro. Fondo siciliano per l'occupazione. Servizi pubblici per l'impiego. Previdenza sociale e assistenza ai lavoratori. Ammortizzatori sociali. Rapporti con gli enti pubblici relativi.

Agenzia regionale per l'impiego, l'orientamento, i servizi e le attivita' formative:

Politiche attive del lavoro. Orientamento e servizi formativi e per l'impiego. Ciapi. Incentivi per l'occupazione. Formazione in azienda e nell'ambito dei rapporti di lavoro. Tirocini e stage in azienda. Apprendistato e contratti di inserimento. Fondo per l'occupazione dei disabili. Lavori socialmente utili e workfare. Statistiche.

G) Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica

Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale: gestione del personale regionale in servizio ed in quiescenza. Formazione e qualificazione professionale del personale regionale. Trasparenza, semplificazione ed accelerazione dei procedimenti. Autoparco. Acquisizione di beni e servizi per gli uffici regionali, salva la competenza della soprintendenza di Palazzo d'Orleans e dei siti presidenziali. Attivita' informatiche della Regione e della Pubblica Amministrazione regionale e locale; coordinamento dei sistemi informativi.

Dipartimento regionale delle autonomie locali: Rapporti con gli enti locali e loro consorzi, ivi inclusi i compiti di vigilanza e controllo. Finanza locale, fatte salve le competenze dell'Assessorato regionale dell'economia. Polizia locale. Operazioni elettorali e referendarie in ambito regionale.

H) Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilita'

Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilita' e dei trasporti: lavori pubblici, con esclusione di quelli di interesse nazionale. Interventi di edilizia cooperativistica, economica e popolare o comunque sovvenzionata. Trasporti. Programmazione, realizzazione e gestione di infrastrutture di comunicazione e trasporti. Motorizzazione civile. Espropriazione per pubblica utilita'. Programmazione, realizzazione e gestione dei porti, inclusi quelli turistici. Adempimenti tecnici e controlli concernenti le opere pubbliche di competenza regionale. Vigilanza enti di settore.

I) Assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale

Dipartimento regionale dell'istruzione e della formazione professionale: funzioni e compiti regionali in materia di istruzione di ogni ordine e grado. Formazione professionale. Assistenza scolastica ed universitaria. Ricerca scientifica. Edilizia scolastica ed universitaria. Vigilanza sugli enti di settore.

L) Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari

Dipartimento regionale degli interventi strutturali per l'agricoltura: programmazione e coordinamento interventi nel settore agricolo, zootecnico, agroalimentare, rurale e forestale. Interventi strutturali in agricoltura. Valorizzazione settore agroalimentare. Trasformazione industriale dei prodotti agricoli. Caccia. Vigilanza enti di settore.

Dipartimento regionale degli interventi infrastrutturali per l'agricoltura:

Interventi infrastrutturali in agricoltura. Demanio trazzerale. Usi civici. Vigilanza enti di settore.

Dipartimento regionale degli interventi per la pesca: Pesca.

Dipartimento regionale Azienda regionale foreste demaniali: Demanio forestale.

M) Assessorato regionale della salute

Dipartimento regionale per la pianificazione strategica: sanità. Programmazione sanitaria. Gestione finanziaria del fondo sanitario. Patrimonio ed edilizia sanitaria. Assistenza sanitaria ed ospedaliera. Vigilanza sulle aziende sanitarie. Vigilanza enti di settore.

Dipartimento regionale per le attività sanitarie e Osservatorio epidemiologico: Igiene pubblica e degli alimenti. Sanità animale.

N) Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente

Dipartimento regionale dell'ambiente: Tutela e vigilanza ambientale. Valutazione ambientale strategica e valutazione impatto ambientale. Demanio marittimo. Difesa del suolo. Protezione del patrimonio naturale. Tutela dall'inquinamento. Parchi e riserve naturali regionali. Vigilanza sugli enti di settore.

Dipartimento regionale dell'urbanistica: Urbanistica e pianificazione.

Comando del corpo forestale della Regione siciliana: Corpo forestale.

O) Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo

Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo: turismo. Professioni turistiche. Promozione turistica in Italia e all'estero. Manifestazioni ed eventi. Sport. Spettacolo. Cinema, teatri e orchestre. Promozione attività musicali, teatrali, cinematografiche ed artistiche in genere. Vigilanza enti di settore.

2. Alle aree fanno capo funzioni strumentali di coordinamento infrassessoriale e attività serventi rispetto a quelle svolte dalle strutture di massima dimensione e dalle loro articolazioni organizzative. In ciascun servizio sono aggregate, secondo criteri di organicità e completezza, funzioni e compiti omogenei.

3. La modifica di attribuzioni fra Dipartimenti, nonché la soppressione o la creazione di strutture intermedie scaturente da modifiche alla ripartizione di funzioni e compiti tra rami di amministrazione o tra dipartimenti possono essere operate con decreto del Presidente della Regione adottato ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20, nel rispetto dei limiti numerici ivi previsti, ed emanati nelle forme di cui all'art. 12, ultimo comma, dello Statuto regionale siciliano. Modifiche alla ripartizione di funzioni e compiti tra le strutture intermedie interne ad ogni singolo Dipartimento o variazioni della loro consistenza numerica possono essere operate con decreto del Presidente della Regione adottato ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20, nel rispetto dei limiti ivi previsti.

4. Entro il 31 dicembre 2011, i dirigenti generali preposti ai

singoli Dipartimenti provvederanno ad una rinnovata valutazione dell'articolazione organizzativa e funzionale dei Dipartimenti stessi, al fine di pervenire ad una ulteriore aggregazione delle strutture intermedie per materie omogenee e/o su base interprovinciale. Tale aggregazione dovra' comportare una riduzione delle strutture intermedie non inferiore del 20%, a seguito del trasferimento di funzioni agli enti locali, da operarsi ai sensi del titolo IV della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10. Le modalita' alla cui stregua operare la suddetta aggregazione verranno definite nelle direttive presidenziali ed assessoriali e la loro esecuzione entro il termine suddetto costituira' specifico obiettivo per i dirigenti generali.

5. In ragione dell'intervenuta aggregazione delle strutture intermedie, fermo restando l'obiettivo del contenimento della spesa pubblica, i Dirigenti generali preposti ai singoli Dipartimenti regionali saranno tenuti, entro il 31 dicembre 2013, ad operare una riduzione della spesa di parte corrente non inferiore al 20% degli stanziamenti dei relativi capitoli di spesa, fatte salve le previsioni normative vigenti in materia di spesa del personale, nonche' le disposizioni poste nella stessa materia dai contratti collettivi regionali di lavoro. I Dirigenti generali sono tenuti ad osservare le direttive presidenziali ed assessoriali di cui al precedente comma 4, ove verranno altresì individuati i criteri generali sulla base dei quali operare le prescritte riduzioni.

6. Dell'andamento dell'attivita' di razionalizzazione dell'Amministrazione regionale e' data semestralmente informazione alla Giunta regionale da parte del Segretario generale.

7. Tutte le procedure di cui ai commi precedenti si svolgono nel rispetto dell'art. 10 del vigente Contratto collettivo regionale di lavoro per l'area della dirigenza e dell'art. 7, lett. B), del vigente Contratto collettivo regionale di lavoro per il comparto.

### Art. 3

#### Strutture aventi compiti interdipartimentali

1. Le funzioni relative alla gestione giuridica ed economica del personale in servizio ed in quiescenza, vengono esercitate per ciascun Assessorato regionale da un servizio del Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale, ubicato presso la sede dell'Assessorato di riferimento e funzionalmente dipendente dal Dirigente generale del Dipartimento della funzione pubblica. E' fatto divieto di attribuire nei singoli Dipartimenti a strutture di qualsivoglia dimensione i compiti e le funzioni di cui al presente comma, ad esclusione di quanto previsto per il Dipartimento regionale della funzione pubblica e del comando del Corpo forestale della Regione siciliana.

### Art. 4

#### Trasferimenti di funzioni e compiti

1. Entro i termini di cui al successivo articolo 6, comma 3, i Dirigenti generali interessati, preposti ai Dipartimenti istituiti in forza dell'articolo 8 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, provvedono al trasferimento di tutta la documentazione inerente a funzioni e compiti che vengono attribuiti ad altro dipartimento per effetto del presente decreto. A tal fine possono delegare, in ragione dei rispettivi ambiti di competenza i dirigenti preposti alle strutture intermedie che avevano già in carico i relativi affari.

2. Nell'effettuare i relativi trasferimenti va data assoluta prioritá ai procedimenti ancora in corso e per gli stessi devono venire evidenziati nell'ambito del verbale di consegna dalla struttura cedente lo stato delle relative pratiche ed i termini perentori in procinto di scadenza, nonche' ogni ulteriore dato od informazione necessari o utili alla continuitá, efficienza ed

efficacia dell'azione amministrativa nella materia.

3. La tempestiva ed ordinata conclusione delle procedure di trasferimento costituisce prioritario elemento di valutazione dei comportamenti organizzativi nei confronti dei dirigenti interessati.

4. Il Ragioniere generale della Regione provvederà ad adottare i provvedimenti necessari affinché sia assicurata, per le singole materie, la continuità della gestione, anche per i residui attivi e passivi, da parte delle nuove strutture competenti.

#### Art. 5

##### Coordinamento di attività e conflitti di competenza

1. Al fine di garantire l'ordinato e celere trasferimento di funzioni e compiti tra strutture dell'Amministrazione regionale in attuazione delle disposizioni di cui al Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, è costituito un Comitato tecnico, coordinato dal Presidente della Regione o da Assessore regionale a tal uopo delegato e composto dal Segretario generale, dall'Avvocato generale, dal Ragioniere generale, dal Dirigente generale del Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale. Tale organismo fornirà indicazioni operative ai Dirigenti generali per la concreta attuazione delle disposizioni del presente regolamento avvalendosi dell'apporto degli stessi; a tal fine saranno adottate, ove necessarie, apposite circolari del Presidente della Regione.

2. Nei casi in cui un affare od una serie di affari, nell'ambito di un Dipartimento, non siano univocamente riconducibili alla competenza di una struttura intermedia, il Dirigente generale del Dipartimento interessato individua la struttura competente nel rispetto dei principi di completezza, efficienza ed economicità, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, omogeneità ed adeguatezza.

3. Nei casi in cui sorgano o possano insorgere conflitti di competenza, positivi o negativi, tra Dipartimenti appartenenti allo stesso ramo dell'Amministrazione regionale, l'Assessore preposto allo stesso ramo individua la struttura di massima dimensione competente nel rispetto dei principi di cui al precedente comma.

4. Nei casi in cui sorgano o possano insorgere conflitti di competenza, positivi o negativi tra diversi rami dell'Amministrazione regionale, sugli stessi si pronunzia la Giunta regionale nel rispetto dei principi di cui al precedente comma.

#### Art. 6

##### Norme finali e transitorie

1. Con l'adozione del presente provvedimento, l'Amministrazione si avvale della potestà di cui all'articolo 41, comma 1, lett. a), del vigente Contratto collettivo regionale di lavoro per l'area della dirigenza. In particolare, i contratti dei Dirigenti generali, già preposti ai Dipartimenti previsti dall'articolo 1 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, si intendono risolti alla data dell'1 gennaio 2010.

2. I Dirigenti preposti alle strutture di massima dimensione, previste dall'articolo 8 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, sono nominati con le modalità di cui all'art. 9 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, e provvedono, a loro volta, al conferimento degli ulteriori incarichi dirigenziali scaturenti dall'applicazione del presente regolamento, previa risoluzione dei precedenti contratti individuali di lavoro, ai sensi del citato articolo 41, comma 1, lett. a), del vigente Contratto collettivo regionale di lavoro per l'area della dirigenza, fatto salvo quanto specificato nei successivi commi.

3. Il trasferimento delle funzioni e delle attribuzioni dalle strutture intermedie esistenti alla data di adozione del presente

regolamento alle strutture intermedie costituite in forza dello stesso e' completato entro il termine del 30 aprile 2010, prorogabile per una sola volta per ulteriori giorni sessanta, con decreto del Presidente della Regione da adottarsi in presenza di motivate ragioni organizzative.

4. Per evitare soluzioni di continuita' nell'esercizio delle attivita' dell'Amministrazione regionale, fino alla data di cui al precedente comma 3, i Dirigenti preposti alle strutture intermedie esistenti alla data di adozione del presente regolamento ed, altresì, i Dirigenti preposti alle unita' operative di base, mantengono il proprio incarico - che si intende comunque prorogato - operando in via transitoria nell'ambito dei Dipartimenti istituiti ai sensi del medesimo regolamento.

5. A tal fine, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla loro nomina, i Dirigenti generali preposti alle strutture di massima dimensione, istituite ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, provvedono alla individuazione delle strutture intermedie delle quali si avvalgono durante la fase transitoria, dandone comunicazione all'organismo di coordinamento costituito ai sensi del precedente art. 5. La mancata individuazione di tali strutture intermedie nel termine assegnato comporta, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, l'attribuzione in capo al Dirigente della struttura di massima dimensione della qualita' di responsabile del procedimento, per tutti gli ambiti di attivita' affidati al Dipartimento interessato.

6. Tutte le attivita' da porre in essere in attuazione del presente regolamento, nonche' la ripartizione del Fondo di cui all'articolo 66 del Contratto collettivo regionale di lavoro per l'area della dirigenza e del Fondo di amministrazione per il miglioramento delle prestazioni per il comparto non dirigenziale, vengono esercitate nel rispetto dei Contratti collettivi regionali di lavoro vigenti al tempo della loro effettuazione.

7. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrera' in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Palermo, 5 dicembre 2009.

LOMBARDO

(Omissis)